



REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

ART. 1 – Gemellaggi

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli.

I gemellaggi sono ammessi solo con città nelle cui nazioni non siano stipulati altri gemellaggi.

ART. 2 - Patto di Amicizia

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

ART. 3 - Patto di Fratellanza

Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

ART. 4 - Caratteristiche della città gemella

Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili al Comune di Serradifalco per ampiezza demografica, tradizioni economiche e produttive, per presenza di concittadini. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

ART. 5 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.

Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla giunta Comunale ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di giunta comunale ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza sono di competenza del Consiglio comunale il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.

ART. 6 – Stipula

Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza, sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

Il Sindaco del Comune può stipulare dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

ART. 7 – Attività

Il Comune di Serradifalco sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni. Le delegazioni che rappresentano il Comune sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

Promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini.

ART. 8 – Dotazioni

Il bilancio del Comune prevede specifico capitolo per la previsione di spese per lo sviluppo di attività culturali ed iniziative varie connesse al gemellaggio.

ART. 9 - Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.

Il Sindaco può nominare per ogni singolo rapporto di gemellaggio, patto di amicizia, patto di fratellanza, un Comitato composto da un numero massimo di 3 persone tra cui è indicato il Presidente.

Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative e può dotarsi di una propria gestione di economato mediante anticipazione sui fondi a tal scopo destinati dal Comune, della Regione, di altri enti locali e soggetti giuridici pubblici e privati.

Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco o Assessore competente può per particolari funzioni rappresentare il Comune in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.

ART. 10 Conferimento riconoscimento

Il Sindaco, informando la Giunta, può consegnare ogni due anni, un riconoscimento ad un cittadino della città gemellata o ad un concittadino emigrato in quella città che si sono distinti in modo incisivo e ampiamente riconosciuto nel campo sociale, economico ed artistico.

Ai cittadini destinatari del riconoscimento -----

VERIFICARE CON IL CARTACEO